



Osservatorio Sicurezza

## Newsletter 08/11

### 1) Thyssen: sentenza storica? L'elemento psicologico del dolo eventuale come elemento consolidato nell'ordinamento giuridico italiano. L'omicidio colposo e la rimozione volontaria di cautele.

Si riporta integralmente un articolo apparso nella newsletter 626Foggia del 15.04.11 che analizza puntualmente quanto riportato nella sentenza.

Secondo il giudice, l'amministratore delegato per l'Italia della Thyssenkrupp, Harald Espenhahn, si è «rappresentato la concreta possibilità del verificarsi di infortuni anche mortali sulla linea Apl5» dello stabilimento Thyssenkrupp di Torino ed ha «accettato il rischio».

Espenhahn, malgrado fosse a completa conoscenza dei problemi, «prendeva dapprima la decisione di posticipare dal 2006/2007 al 2007/2008 gli investimenti antincendio per lo stabilimento di Torino pur avendone già programmata la chiusura», e poi «la decisione di posticipare l'investimento per l'adeguamento della linea 5 ad epoca successiva al suo trasferimento da Torino a Terni»; per l'accusa l'amministratore delegato doveva mettere a norma lo stabilimento torinese, ma non lo ha fatto e in questo modo ha «accettato il rischio» che accadesse il disastro. In sostanza, è passata la tesi accusatoria secondo cui l'AD avesse agito con «dolo eventuale». Ma cos'è il *dolo eventuale*?

Si ha **dolo eventuale** quando chi agisce è consapevole che dalla propria condotta possono derivare non soltanto un determinato evento, ma anche conseguenze diverse e più gravi, in sostanza chi - per le ragioni più disparate, come evitare un rallentamento nella produzione, risparmiare sui costi della sicurezza - accetta il rischio e mette a rischio la sicurezza dei propri lavoratori. In questo caso l'imprenditore supera con il proprio comportamento il confine fra la colpa e mette un piede nel dolo, seppure nel livello «inferiore» dei vari stadi del dolo. Agire con *dolo eventuale* significa, ad esempio, risparmiare sugli apprestamenti, non far armare uno scavo di profondità superiore ad un metro e mezzo, raffigurando mentalmente la possibilità che le pareti possano franare e seppellire i lavoratori, ma far procedere ugualmente i lavori perché diversamente si sfiorerebbero i costi preventivati per la realizzazione dell'opera. Il dolo eventuale è quindi un passo avanti rispetto alla colpa cosciente perché il datore lavoro non opera più con imprudenza, negligenza o imperizia (mancata conoscenza di norme), ma sa, conosce le disposizioni di legge e per mero calcolo non provvede ad adempiere a precise norme prevenzionistiche.

Ovviamente l'imprenditore che opera con *dolo eventuale* **non ha la volontà di arrecare un danno** ai propri lavoratori, ma sa perfettamente che ciò potrebbe accadere, si configura mentalmente l'accaduto e lo accetta confidando nella propria conoscenza «del mestiere» e forse nella buona sorte.

Nella sentenza di Cassazione, Sez. IV, 10.10.1996, n. 11024, ritroviamo che «il dato differenziale tra **dolo eventuale** e **colpa cosciente** va rinvenuto **nella previsione dell'evento**. Questa, nel dolo eventuale, si propone non come incerta ma come concretamente possibile e l'agente nella volizione dell'azione ne accetta il rischio, così che la volontà investe anche l'evento rappresentato.

Nella colpa cosciente la verificabilità dell'evento rimane un'ipotesi astratta, che nella coscienza dell'autore non viene concepita come concretamente realizzabile e, pertanto, non è in alcun modo voluta». Dunque «al fine di accertare la ricorrenza del dolo eventuale o della colpa con previsione dell'evento, non è sufficiente il rilievo che l'evento stesso si presenti come obiettivamente prevedibile, dovendosi avere riguardo alla reale previsione e volizione di esso,

ovvero all'imprudente o negligente valutazione delle circostanze di fatto".

Scrivono Tullio PADOVANI in Diritto Penale, 7<sup>a</sup> edizione: "l'attribuzione del dolo indiretto o eventuale (dove l'attributo di "eventuale" non concerne il dolo, che in realtà deve sussistere, ma il risultato possibile -eventuale-, appunto cui il dolo si riferisce. Il fondamento (e il limite) dell'imputazione dolosa deve, nel dolo eventuale, ravvisarsi -secondo l'opinione più diffusa- nell'accettazione del rischio: quando l'agente ha accettato la possibilità dell'evento, sia pure come risultato "accessorio" rispetto allo scopo della sua condotta, si può affermare che esso è voluto".

Nella fattispecie, lo scopo della mancata manutenzione degli estintori si riconduce ad una finalità di risparmio, stante la prevista chiusura dello stabilimento, con il risultato accessorio dell'eventuale inutilizzo dei mezzi di estinzione di incendi con i possibili danni ai lavoratori presenti in fabbrica.

Aggiunge Padovani: "il problema dell'accettazione del rischio consiste nell'accertare se l'evento è stato previsto o meno come conseguenza possibile in concreto. Se è così, infatti, l'accettazione del rischio risulta in re ipsa, perché solo il fatto di agire nonostante una tale previsione dell'evento implica la sua accettazione: se il soggetto non avesse inteso correre il rischio, si sarebbe infatti astenuto dalla condotta".

Ma la sentenza Thyssenkrupp è realmente una svolta nella storia del diritto penale del lavoro italiana?

A dire il vero l'omissione dolosa di cautele antinfortunistiche è stata già, in passato, motivo di condanna: ritroviamo in Cassazione penale, sez. I, sentenza 24 aprile 2008 n. 17214: "Nel caso di specie, un datore di lavoro fu dichiarato colpevole del delitto di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche di cui all'art. 437 c.p. per "omessa installazione di un impianto idoneo ad evitare il contatto dei lavoratori con le fiamme prodotte dal pantografo, e quindi destinato a prevenire infortuni sul lavoro come prescritto con verbale ASL".

Si era accertato che "i tecnici del servizio SPRESAL della ASL avevano riscontrato la mancanza di un sistema automatico di spegnimento di fiamma in caso di accesso di persone nella zona di taglio ossiacetilenico del pantografo (installato presso la s.r.l. di cui l'imputato era amministratore unico) e che quest'ultimo non aveva provveduto ai prescritti lavori di messa in sicurezza dell'impianto entro il termine stabilito, pur continuando le lavorazioni per oltre un mese da tale termine".

I giudici di merito avevano pertanto ritenuto che "la condotta dell'imputato era sorretta da dolo (cioè dalla coscienza e volontà di commettere un'azione od omissione prevista dalla legge come reato secondo l'art. 42 c.p.) e non da semplice colpa, avendo egli non solo e non tanto omesso di controllare la tempestiva esecuzione dei lavori da parte dell'elettricista incaricato ma per avere consentito il mantenimento in funzione della macchina per tutto il tempo compreso tra il 29/6/2003 (data di scadenza del termine per i lavori di adeguamento) ed un imprecisato giorno di agosto, esponendo così volontariamente i dipendenti alla situazione di pericolo che gli era nota e che non era stata consapevolmente rimossa". Darà la sentenza Thyssenkrupp una svolta epocale, destinata a tracciare una direttiva nella giurisprudenza dei prossimi anni? Non dimentichiamo che verranno altri gradi di giudizio, e, forse, sentenze radicalmente diverse.

Fonte 626 Foggia - articolo di Michele D'Apote

## **2) Testo Unico sulla Sicurezza e verifiche periodiche delle attrezzature**

Pubblicato in Gazzetta il Decreto 11 aprile 2011 che disciplina le modalità di verifica sulle attrezzature da lavoro eseguite da INAIL e ASL territoriali e definisce i criteri per l'abilitazione dei soggetti verificatori.

Ricordiamo che il Testo Unico sulla Sicurezza, relativamente agli obblighi del datore di lavoro (art. 71 - D.Lgs. 81/2008) recita che questi deve sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII (quali scale, ponti mobili, generatori di calore, tubazioni, forni per industrie chimiche, etc.) a verifiche periodiche per valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con una certa frequenza. Tale verifica deve essere effettuata dall'INAIL ex ISPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati. Il Testo Unico per la sicurezza stabilisce, inoltre, che i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati ad effettuare tali verifiche saranno stabiliti con Decreto del Ministro del

Lavoro. Il Decreto 11 aprile 2011, quindi in ottemperanza a quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza, definisce modalità, tempistiche, passaggi burocratici e amministrativi per l'accreditamento di soggetti terzi pubblici o privati alla verifica delle attrezzature da lavoro.

Fonte BibLus-net by ACCA

scarica [all.1](#) e [all.2](#)

### 3) Cassazione Penale, obblighi e responsabilità del CSE

L'operato del coordinatore per l'esecuzione deve mirare ad un effettivo controllo, anche se non necessariamente costante, dell'applicazione da parte delle imprese delle disposizioni del PSC e dei POS.

E' quanto sottolineato dalla Cassazione Penale in una sentenza relativa ad un infortunio su un cantiere.

Ribadisce, inoltre, tre principi ormai consolidati nella giurisprudenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

- il coordinatore per la sicurezza è garante insieme al datore di lavoro della sicurezza dei lavoratori che vengono a trovarsi ad operare in un cantiere;
- il lavoratore non risponde del suo operato, se pure ha commesso una imprudenza, se comunque l'infortunio accadutogli è legato a delle carenze in materia di salute e di sicurezza sul lavoro;

nel caso in cui ci siano più persone titolari della garanzia di sicurezza e dell'obbligo di evitare un evento, *ciascuno è destinatario per intero di quell'obbligo* con la conseguenza che, se un intervento è eseguito da uno dei garanti, è necessario che l'altro o gli altri si accertino che il primo sia effettivamente intervenuto e nel caso in cui l'intervento non risulti adeguato questi versano in colpa se hanno confidato nello stesso.

#### La sentenza di condanna

Una sentenza di primo grado ha condannato per il reato di omicidio colposo:

il responsabile dei lavori nonché coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione di un cantiere edile durante i lavori di ampliamento di uno stabilimento industriale (violazione degli articoli 2 e 4, commi 1 e 2, e 5, del D.Lgs. n. 494 del 1996);

il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice per aver cagionato la morte di un lavoratore dipendente della ditta appaltatrice stessa (violazione degli articoli 4 ed 8 del medesimo D.Lgs. n. 494 del 1996).

L'operaio infortunato, salito sulla copertura di un capannone senza alcun mezzo di protezione né individuale né collettivo, poggiando il proprio peso su uno dei pannelli in vetroresina, è precipitato al suolo da un'altezza di circa 10 metri, riportando trauma cranio-encefalico e trauma toracico che ne hanno determinato il decesso.

La Corte d'Appello ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di primo grado, ribadendo le responsabilità sia del datore di lavoro che del responsabile per la sicurezza.

Entrambi gli imputati hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione.

Nel ricorso il coordinatore ha sostenuto che 'è il datore di lavoro ad avere la responsabilità dell'operato dei lavoratori, con l'obbligo di individuare i rischi e prevenirli, mentre al coordinatore spetterebbe principalmente la verifica circa il rispetto delle regole dettate dal piano di sicurezza e di coordinamento, senza alcun obbligo di una sua continua e giornaliera presenza in cantiere'.

Il datore di lavoro ha sostenuto, invece, che 'i lavori appaltati non erano da eseguirsi in quota ma solo esclusivamente a terra, essendo stati i lavori di copertura affidati dal committente ad altra impresa'.

Entrambi i ricorsi degli imputati sono stati rigettati dalla suprema Corte che ha pertanto confermato la condanna.

Fonte *BibLus-net* by ACCA

scarica [all.3](#)

#### **4) Verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di cui all'Allegato VII**

Con DECRETO 11 aprile 2011 (G.U. n. 98 del 29/04/2011, S.O. n. 111) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati e individua le condizioni in presenza delle quali l'INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11.

Fonte *Sicurweb Sicurezza sul lavoro*

scarica [all.4](#)

#### **5) Qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati**

Parere favorevole al decreto nella Conferenza Stato-Regioni del 20 aprile 2011.

Nel corso della la Conferenza Stato Regioni tenutasi lo scorso 20 aprile, il decreto per la qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, proposto dal Ministro Maurizio Sacconi, ha ottenuto parere favorevole. Il decreto in oggetto è frutto di un lavoro che ha coinvolto Stato, Regioni e parti sociali nell'intento, da tutti condiviso, di predisporre misure innovative ed efficaci a contrasto degli infortuni, gravissimi per numero e drammatici per modalità, verificatisi negli ultimi anni nei lavori in ambienti c.d. "confinati", quali silos, cisterne e simili.

#### **Le misure previste dal provvedimento prevedono:**

- imposizione alle imprese e ai lavoratori autonomi che svolgano attività negli ambienti confinati, in aggiunta agli obblighi già su di essi gravanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dell'obbligo di procedere a specifica informazione, formazione e addestramento, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento, relativamente ai rischi che sono propri degli "ambienti confinati" e alle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza che in tali contesti debbono applicarsi, di tutto il personale impiegato, compreso il datore di lavoro;
- imposizione ai datori di lavoro delle imprese e ai lavoratori autonomi dell'obbligo di possedere dispositivi di protezione individuale (es.: maschere protettive, imbracature di sicurezza, etc.), strumentazione e attrezzature di lavoro (es.: rilevatori di gas, respiratori, etc.) idonei a prevenire i rischi propri delle attività lavorative in parola e di aver effettuato, sempre in relazione a tutto il personale impiegato, attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi;
- obbligo di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in "ambienti confinati", assunta con contratto di lavoro subordinato o con altri contratti (in questo secondo caso, necessariamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003) con la necessità che il preposto, che sovrintende sul gruppo di lavoro, abbia in ogni caso tale esperienza (in modo che alla formazione e addestramento il "capo-gruppo" affianchi l'esperienza matura in concreto);
- integrale rispetto degli obblighi in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e relativi alla parte economica e normativa della contrattazione di settore, compreso il versamento dell'eventuale contributo all'ente bilaterale di riferimento;

- applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi dell'impresa appaltatrice ma nei confronti di qualunque soggetto della "filiera", incluse le eventuali imprese subappaltatrici. Peraltro, il subappalto è consentito solo a condizione che sia espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente (il quale dovrà, quindi, verificare il possesso da parte dell'impresa subappaltatrice dei requisiti di qualificazione) e che venga certificato, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003.

Fermi restando i requisiti appena riassunti, il provvedimento impone che quando i lavori siano svolti attraverso lo strumento dell'appalto, debba essere garantito che:

- prima dell'accesso nei luoghi di lavoro, tutti i lavoratori che verranno impiegati nelle attività (compreso, eventualmente, il datore di lavoro) siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi che possano essere presenti nell'area di lavoro (compresi quelli legati ai precedenti utilizzi). E' previsto che tale attività debba essere svolta per un periodo sufficiente e adeguato allo scopo della medesima e, comunque, non inferiore ad un giorno;

- il datore di lavoro committente individui un proprio rappresentante, adeguatamente formato, addestrato ed edotto di tutti i rischi dell'ambiente in cui debba svolgersi l'attività dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, che vigili sulle attività che in tali contesti si realizzino;

- durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o "confinati" sia adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività. Tali procedure potranno anche essere le buone prassi, in corso di approvazione da parte della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro.

*Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

## **Approfondimenti**

### **4) Attività dei CPT (Comitati Paritetici Territoriali)**

Continuiamo nella ricerca e segnalazione dei CPT italiani.

Con questa news ci occupiamo del CPT di Venezia. CPT Venezia Via Adige 2 30174 Venezia - Mestre Orario ufficio dal lunedì al giovedì 08,30-13,00 - 14,00-17,30, venerdì 8,30-16,00 Telefono 041.614603 - Fax - 041.2667182 - e-mail :segreteria@cptvenezia.org

#### **Estratto dal programma:**

La missione del CPT è la promozione e diffusione della cultura in tema di Prevenzione Infortuni, Igiene e Ambiente di lavoro nel settore dell'edilizia in Provincia di Venezia.

Costituito dalle Parti sociali come strumento di attuazione degli accordi sindacali, il CPT si impegna a favorire la massima integrazione fra i Sistemi Bilaterali, Enti, Istituti e altri Organismi con l'obiettivo strategico di rafforzare l'efficacia dei servizi resi alle imprese ed ai lavoratori del settore edile.

L'obiettivo del CPT è di essere strumento per promuovere la "Cultura della sicurezza" in tema di Prevenzione Infortuni, Igiene e Ambiente di lavoro mediante lo studio e la realizzazione di progetti concreti. L'attività del CPT è senza scopo di lucro ed è incentrata nel perseguire i propri fini istituzionali come precisati negli accordi sindacali di categoria.

L'attività si esplica in:

- iniziative di formazione e informazione rivolte alle Maestranze, ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, Responsabili del servizio di Prevenzione e Protezione, per Datori di Lavoro e per Addetti alle emergenze;
- attività di assistenza in cantiere mediante sopralluoghi tecnici, effettuati di propria iniziativa o su richiesta delle imprese, o programmati anche in coordinamento con altri Enti, Istituti e Organismi operanti nel territorio.

Aderisce alla CNCPT - Sistema nazionale paritetico di categoria sulla sicurezza - e partecipa attivamente al Tavolo Provinciale di Coordinamento collaborando attivamente con gli Enti, Istituti e Organismi previsti dalle norme in materia di sicurezza.

L'attività del CPT persegue il miglioramento della gestione dei cantieri mediante la formazione, l'informazione e l'assistenza ai cantieri.

In particolare:

- promuove la informazione e la formazione continua dei lavoratori e dei datori di lavoro anche mediante formazione diretta in cantiere;
- raccoglie, interpreta e divulga le informazioni utili al settore;
- partecipa ad iniziative di ricerca, informazione e formazione in collaborazione con gli organismi di assistenza e di vigilanza;
- è parte attiva nei confronti di tutte le iniziative concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro a livello provinciale, regionale, nazionale ed europeo.

Attraverso l'efficacia dei propri servizi, persegue il fine ultimo del miglioramento delle condizioni di lavoro e la riduzione degli infortuni.

Tutta l'attività del CPT si ispira al concetto della "Responsabilità sociale" nella convinzione che è possibile sviluppare una economia fondata sulla trasparenza e sulla responsabilità nella gestione dell'impatto dell'attività aziendale sulla società agendo sulla cultura e sulla coerenza dei comportamenti.

In particolare si ispira ai seguenti valori:

- centralità del lavoro;
- consapevolezza e rispetto delle diverse etnie;
- consapevolezza dell'importanza, specialmente nella realtà veneziana, del ciclo virtuoso "persone > materiali > tecnologie > lavorazioni > qualità del prodotto finale"

Si allegano alcuni opuscoli e pubblicazioni del CPT di Venezia

scarica [all.5](#) e [all.6](#)

*Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'arch. Gaetano Buttarò. Chiuso in data 09.05.2011.*